

(N. 2694)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FORTUNATI, CERRUTI, GIACOMETTI, GRAMEGNA, LANZETTA, MINIO, MOLINELLI, MONTAGNANI, NOBILI e RUGGERI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1952

Provvedimenti per la finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Le imposte sui consumi sono tanto più contrarie al senso elementare di giustizia quanto più colpiscono generi di consumo fondamentale, e sono tanto più dannose quanto più le condizioni generali del mercato presentano larghi strati di consumatori sprovvisti dei mezzi necessari per l'acquisto dei beni indispensabili al fabbisogno fisiologico della vita.

Orbene, entrambe le condizioni si stanno verificando nel nostro Paese, da un lato per una paradossale applicazione della legge 2 luglio 1952, n. 703; dall'altro per la sempre più grave situazione che si va delineando nella vita economica nazionale.

L'applicazione paradossale della legge citata dipende sostanzialmente da imposizioni degli organi di vigilanza e di tutela, e da un meccanico e artificioso riferimento a vecchie norme del vecchio testo unico per la finanza locale.

È bene, a questo riguardo, ricordare, che nei lavori preparatori della legge al Senato, fu a più riprese affermato anche dal relatore di maggioranza che non potevano e non dovevano essere invocate le vecchie norme per costringere praticamente tutti i Comuni ad una applicazione indiscriminata delle imposte sui

consumi di tutti i generi elencati nella legge stessa. Anzi, è necessario precisare che la distinzione dei generi in due gruppi; la dichiarata impossibilità di aumentare le aliquote previste per i generi del primo gruppo in assenza di applicazione delle imposte sui generi del secondo; il divieto di potere comunque e in ogni caso aumentare le aliquote in misura superiore al 50 per cento, sono stati unanimemente giustificati proprio per impedire un inasprimento delle imposte sui generi di prima necessità e per dare un ordinamento delle imposte sui consumi indipendente da strumenti giuridici e politici sorpassati e aderente per contro alle odierne esigenze.

È avvenuto, invece, e sta avvenendo un travisamento degli orientamenti presenti nella formulazione delle nuove norme legislative. Si è anzi inscenata nel Paese una campagna artificiosa, secondo cui l'allargamento e l'inasprimento indiscriminato delle imposte sui consumi sarebbe addirittura da imputarsi all'opposizione.

La campagna è alimentata da ristretti gruppi di industriali, commercianti, agricoltori, che da anni nel nostro Paese, ai danni della maggioranza delle stesse categorie e di tutti i cittadini, godono di una sfacciata e organiz-

zata evasione legale nel campo dei tributi statali e locali e che, vedendo intaccate dal basso le loro posizioni di privilegio, vogliono provocare ed esacerbare lo stato di disagio e di malcontento delle masse popolari e delle categorie più povere dei commercianti e dei produttori, per potere ripristinare una situazione che assicuri il loro prepotere economico e politico.

Orbene, poichè si tende a dare una interpretazione ed una applicazione delle norme in contrasto con le prospettive a suo tempo indicate al Parlamento, ci sembra indispensabile che le posizioni siano chiarite, senza equivoci e senza possibilità di travisamenti ulteriori.

Si tratta anzitutto di ribadire alcune premesse di carattere generale, che a suo tempo furono oggetto di unanime riconoscimento:

1) la legge 2 luglio 1952, n. 703 non può affatto considerarsi una riforma della finanza locale, nel senso e nella portata che deve avere una riforma siffatta in corrispondenza agli sviluppi politici, economici, sociali, amministrativi che discendono dall'applicazione della Carta costituzionale;

2) la legge in parola non può affatto considerarsi risolutiva delle esigenze più immediate, dal punto di vista finanziario, di tutti i Comuni;

3) nella legge permangono criteri e norme che dalla opposizione sono stati apertamente combattuti come contrari allo spirito che deve presiedere ad una riforma vera e propria della finanza locale.

Ciò premesso, e nell'attesa di proporre al Parlamento e al Paese un vero e proprio progetto di riforma, l'opposizione ritiene suo stretto dovere indicare sin d'ora al Parlamento e al Paese la necessità di tradurre in termini legislativi l'affermata volontà di non allargare e inasprire indiscriminatamente le imposte sui consumi, e il riconosciuto permanere di inderogabili esigenze finanziarie da parte dei Comuni.

Per quanto concerne le imposte sui consumi noi riteniamo necessario:

1) *ridurre le voci delle imposte sui consumi*: allargare cioè l'elenco dei generi che non possono in alcun caso essere oggetto di tassazione, e perfezionare la specificazione di taluni dei generi già dichiarati esenti;

2) *ridurre le aliquote* di alcuni generi, che sono o debbono tendere a diventare consumi a larga base;

3) *sganciare esplicitamente l'applicazione delle imposte sui consumi dei generi del secondo gruppo dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dalla applicazione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati*;

4) *elencare per legge i generi per i quali le aliquote possono essere aumentate, al massimo, rispettivamente del 25 e del 50 per cento*;

5) *dichiarare legislativamente che gli aumenti delle tariffe massime, nella applicazione da parte dei Comuni e delle Giunte provinciali amministrative, sono indipendenti dall'applicazione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, e non rientrano tra i provvedimenti eccezionali per il pareggio dei bilanci*.

Le proposte non esorbitano dai precisi limiti che più sopra sono stati indicati.

La riduzione delle voci delle imposte sui consumi si concreta nella proposta di dichiarare non oggetto d'imposizione i seguenti generi:

1) baccalà, stoccafisso, sgombri, acciughe, sarde, salacche, boiane, salati o affumicati;

2) olio d'oliva, olio di semi, aceto, conserve e salse di pomodoro non aromatizzate;

3) marmellate;

4) tessuti di canapa; tessuti di cotone ad eccezione di quelli di cotone makò, di popeline e dei velluti; tessuti composti esclusivamente di lana rigenerata e tessuti contenenti non oltre il 50 per cento di lana;

5) scarpe ortopediche e calzature da ragazzo ad eccezione delle calzature di pellami speciali, degli stivaloni in pelle e degli scarponi da sci o da montagna;

6) oggetti di vetro, terracotta e maiolica di consumo popolare;

7) cavi, conduttori, isolatori, interruttori elettrici, valvole di qualunque tipo ed apparecchiature elettriche con potenza superiore a kw. 1.

La riduzione delle aliquote si concreta nelle seguenti proposte:

1) *vino*: le aliquote massime da 800, 1.000, 1.200, 1.500 lire per ettolitro, sono fissate, per classi di Comuni, rispettivamente in 800, 900, 1.000, 1.200 lire;

2) *acque gassate e acque minerali*: aliquota massima ridotta dal 10 al 7 per cento;

3) *burro e suoi surrogati*: aliquota massima ridotta dal 3 al 2 per cento;

4) *caramelle e pastigliaggi*: aliquota massima ridotta dal 10 al 7 per cento;

5) *gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici*: aliquota massima ridotta da lire 1,50 a lire 1 per metro cubo;

6) *energia elettrica per illuminazione*: aliquota massima ridotta da lire 10 a lire 5 per kwo;

7) *dentifrici, talco profumato, brillantina sfusa*: aliquota massima ridotta dal 15 al 7 per cento;

8) *saponi fini*: aliquota massima ridotta dal 10 al 7 per cento;

9) *grammofoni, radio, radio-grammofoni*: aliquota massima ridotta dal 10 al 5 per cento.

Per quanto riguarda il vino, i proponenti, pur riaffermando la loro opposizione di principio alla graduazione dell'aliquota sulla base della classificazione dei Comuni per numero di abitanti, ritengono che, nel quadro dell'attuale sistema, una riduzione dell'imposta si imponga non solo perchè si tratta di genere di consumo a larga base, ma perchè l'alleggerimento della imposta, tendendo a stimolare il consumo, attraverso la riduzione del prezzo di vendita, è mezzo efficace per combattere la crisi di mercato di tale prodotto essenziale nell'economia del nostro Paese. D'altra parte, un aumento del consumo, può, in prospettiva, compensare la riduzione della aliquota unitaria.

Per quanto riguarda la imposta sull'energia elettrica e sul gas, in considerazione del fatto che trattasi di servizi pubblici essenziali, per cui l'imposta viene totalmente a gravare sulla massa dei consumatori con immediato effetto sul costo della vita, i proponenti ritengono che la riduzione della aliquota sia una necessità inderogabile nell'interesse della popolazione e della stessa economia nazionale.

Le esenzioni e le riduzioni di aliquote proposte (ad eccezione di quelle concernenti il vino, il burro ed i suoi surrogati, il gas, l'energia elettrica), non sono tali da mettere in difficoltà rilevanti i bilanci dei Comuni, in quanto un'applicazione razionale delle stesse imposte sui consumi consente opportune compensazioni, nella distribuzione del gettito, ai fini del livello del gettito stesso.

Le proposte, invece, relative al vino, al burro ed ai suoi surrogati, al gas, all'energia elettrica, richiedono, nell'attesa di un riordinamento generale della materia, un immediato intervento dello Stato: intervento che non implica da parte dello Stato applicazione di ulteriori tributi o inasprimento di quelli in atto, dati i margini che tuttora sussistono nel campo delle entrate attraverso la semplice repressione delle evasioni. L'intervento deve essere commisurato, Comune per Comune, alla portata effettiva delle proposte, così come è, in linea generale, indicato nell'articolo 3 del disegno di legge.

Lo sganciamento delle imposte sui consumi, nella applicazione da parte delle Amministrazioni comunali e della Giunta provinciale amministrativa, *dall'applicazione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e dall'articolo 332 della legge comunale e provinciale*, è fissato nei due comma aggiuntivi che noi proponiamo, rispettivamente agli articoli 20 e 95 del vigente testo unico per la finanza locale.

Al fine di chiarire la portata delle proposte, sono sufficienti alcune considerazioni. Attualmente il gettito della sovrimposta sui terreni, nella applicazione normale, è pari a circa 12 volte quello cui i Comuni erano pervenuti dopo la revisione, eseguita con riferimento alla situazione produttiva e monetaria 1937-39, degli estimi catastali. La rivalutazione infatti di tali estimi è ancora oggi ferma a un coefficiente di 12 volte la base. D'altro canto, per la sovrimposta sui fabbricati, oltre alla questione di una sostanziale revisione delle basi imponibili, vi è il fatto della esenzione su vasta scala dall'imposta erariale e dalla sovrimposta locale. Ne consegue che tutti i Comuni non sono in grado di dare più ai limiti legali delle due sovrimposte ed in particolare della sovrimposta sui terreni un valido punto di riferimento per l'insieme dei tributi e tanto meno per le imposte sui consumi. In altre parole, l'applicazione meccanica e formale degli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale condurrebbe alla situazione assurda di applicare indiscriminatamente tutte le imposte sui consumi prima di raggiungere in particolare un limite nell'applicazione della sovrimposta sui terreni, che è di per sè assolutamente inadeguato alla realtà economica. In termini

più precisi, si vorrebbe oggi ridurre artificiosamente e notevolmente il gettito della sovrimposta sui terreni (che è già, nelle misure legali, da un terzo ad un quarto di quello corrispondente ad una seria e onesta rivalutazione degli estimi catastali) per accrescere ulteriormente il gettito delle imposte sui consumi. Il che significa in definitiva una nuova violenta sterzata per fare di fatto scomparire dalla finanza pubblica il peso delle imposte dirette.

D'altra parte, il voler considerare l'aumento delle aliquote delle imposte sui consumi non come un *nuovo strumento* di adeguamento alle condizioni economico-ambientali (strumento manovrato dai Comuni e dalle Giunte provinciali amministrative), ma come uno dei provvedimenti eccezionali già contemplati dall'articolo 332 della legge comunale e provinciale, tende per altra via ad impedire di fatto ogni discriminazione nella applicazione delle imposte sui consumi ed a inasprire sempre più le imposte indirette.

È necessario dunque rompere il circolo vizioso delle interpretazioni giuridiche, uscire dal campo delle intenzioni e dichiarare per legge quanto è necessario per avere una applicazione non vessatoria socialmente, e non deleteria economicamente delle imposte sui consumi. Solo così, nel Parlamento e nel Paese, tutte le posizioni e tutte le responsabilità saranno nettamente definite.

Di più, come abbiamo già detto, la legge 2 luglio 1952, n. 703, per molti, per troppi Comuni non ha risolto inderogabili esigenze economico-finanziarie.

La legge 2 luglio 1952, n. 703, prevede due forme di devoluzione di parte del gettito della imposta generale sull'entrata ai Comuni. Con una prima devoluzione, si ripartisce il 7,50 per cento del gettito praticamente tra tutti i Comuni; con una seconda devoluzione si ripartisce l'1 per cento del gettito praticamente tra i Comuni montani.

La seconda devoluzione, se pure più razionale della prima, non esaurisce certo lo scopo di agevolare i Comuni che per specifiche condizioni ambientali hanno bisogno di un contributo della collettività nazionale.

A nostro avviso, pertanto, occorre che il contributo in questione si debba estendere a tutti i Comuni che possiamo definire poveri, o che comunque, per un complesso di circostanze eccezionali, hanno bisogno di uno sforzo notevole per riprendere una loro efficienza economica.

Di qui la nostra proposta di una *nuova devoluzione*: di attribuire, cioè, una nuova aliquota del gettito della imposta generale sull'entrata pari ancora all'1 per cento:

1) a tutti i Comuni dell'Italia meridionale e insulare, delle provincie di Latina e di Frosinone, dell'isola d'Elba, della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, delle zone economicamente depresse dell'Italia centrale e settentrionale, di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, con esclusione per tutte le suddette località dei Comuni montani compresi nell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703; 2) a tutti i Comuni che, non rientrando nel gruppo precedente e pur essendo montani, sono compresi fra i Comuni gravemente danneggiati dalla guerra sulla base dei decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici a termini delle disposizioni legislative in materia.

Noi riteniamo che con una siffatta impostazione possa essere dato respiro a centinaia e centinaia di Comuni, che non riescono a soddisfare i bisogni più elementari della popolazione, non per incapacità, ma per oggettive condizioni ambientali.

Chiarite le linee generali e la portata delle nostre proposte, noi riteniamo che il consenso del Senato darà forma e sostanza alle richieste e alle aspirazioni generali dei cittadini e degli amministratori dei Comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui generi seguenti: bevande vinose; liquori ed acquaviti, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermouth, di aperitivi e di sciroppi; acque gassate, acque minerali da tavola, naturali od artificiali; bevande gassate non alcooliche; sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acqua da tavola; carni, pollame e cacciagione, conigli; pesce fresco, pesce comunque conservato (1); formaggi e latticini; burro e suoi surrogati; dolciumi; cacao e cioccolato e loro surrogati; gas-luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici; energia elettrica; materiali per costruzioni edilizie; mobili; profumerie e saponi fini; pellicerie; grammofoni, radio, radio-grammofoni, dischi per grammofono.

« I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'articolo 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi (ad eccezione di quelli dichiarati esenti nel precedente e nel presente comma); coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettriche; fiori (freschi ed artificiali); ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali ed apparecchi elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per ar-

(1) Non possono, però, essere oggetto d'imposizione i generi seguenti: baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, boiane, salati o affumicati.

redamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili; terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte sui consumi di detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso sono esenti i generi seguenti: pane, pasta e farina alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e dei tartufi), frutta fresca, olio d'oliva e di semi, aceto, conserve e salse di pomodoro non aromatizzate, marmellate; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine, per stampa da giornali, quaderni e carte per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro, di terracotta e di maiolica di consumo popolare (2); coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; fornelli a gas propriamente detti; tessuti di canapa, tessuti di cotone (ad eccezione di quelli di cotone makò, di popeline e dei velluti), tessuti composti esclusivamente di lana rigenerata e tessuti contenenti non oltre il 50 per cento di lana; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate, scarpe ortopediche

(2) Si intendono di consumo popolare: a) tra gli oggetti di vetro i seguenti: bottiglie da tavola; bicchieri di vetro ordinario; vasi da contenuto con tappo smerigliato o non; poppatoi; vasi da enteroclisma; vasi da urina; pappagalli; pigliamosche; vetrerie per illuminazione ad olio ed a petrolio; globi, tazzine e piattelle da illuminazione di qualità comune; damigiane, fiaschi, bottiglioni, bottiglie e bottigliette per la conservazione o il trasporto dei liquidi e flaconerie di serie; misure bollate e apparecchi e strumenti di vetro ad esclusivo uso di laboratorio; b) tra gli oggetti di terracotta e maiolica i seguenti: vasellame da fuoco; catinelle; scaldini; scaldiglie; vasi da piante; vasi e recipienti per acqua da stufa o termo; orinali; portascopini da gabinetto; catini e brocche da camera; padelle per malati; articoli sanitari in genere; figurine da presepio in terracotta; stoviglie di pasta bianca (terraglia dolce) decorate e non; stoviglie di pasta colorata (terraglia dolce) non decorate; piatti e fondine da coperto da cm. 18 a cm. 24 di diametro e tazze a ciotola senza manico di pasta bianca (terraglia forte) non decorate.

e calzature da ragazzo (ad eccezione delle calzature di pellami speciali, degli stivaloni in pelle e degli scarponi da sci o da montagna) (3); cavi, conduttori, isolatori, interruttori elettrici, valvole di qualsiasi tipo, apparecchiature elettriche con potenza superiore a Kw. 1, lampadine elettriche sino a 100 Watt.; calderine e padelle di rame con manico; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico.

« I Comuni provvedono alla applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

« La lettera c) dell'articolo 255 e l'articolo 256 riguardano solo le imposte di cui al primo comma del presente articolo ».

(3) Si intendono per calzature da ragazzo quelle sino al n. 37 per i maschi e sino al n. 34 per le femmine; e per calzature di pellami speciali quelle di cocodrillo, di serpente e di rettili di qualsiasi specie, di renna, di antilope, di foca e simili, di pellami colorati in oro e argento (anche con piccoli riporti), di pellami colorati mordorè, di vernice o di stoffe pregiate da sera o da cerimonia.

Art. 2.

All'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la voce:

« *Vino*:

nei Comuni fino a 10.000 abitanti (2)	HI.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (2)		1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (2)		1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti		1.500

(2) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

è sostituita dalla seguente:

« *Vino*:

nei Comuni fino a 10.000 abitanti HI.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000	900
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000	1.000
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti	1.200 »

b) l'aliquota delle *Acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali* è ridotta dal 10 al 7 per cento del valore;

c) nella classificazione dei *Pesci, crostacei e molluschi conservati* è soppressa la voce:

« 3) *Baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati* 1,50 per cento del valore »;

d) l'aliquota del *Burro e suoi surrogati* è ridotta dal 3 al 2 per cento del valore;

e) dopo la voce *Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune*, è aggiunta la voce seguente:

« *Caramelle e pastigliaggi*

7 per cento del valore »;

f) l'aliquota del *Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici fino a 3.600 calorie* è ridotta da lire 1,50 a lire 1 per metro cubo;

g) l'aliquota dell'energia elettrica per illuminazione è ridotta da lire 10 a lire 5 per kwo;

h) nella classificazione dei *Mobili di qualunque materia* è soppressa la voce:

« *Grammofoni, radio, radio-grammofoni*

10 per cento del valore »;

i) la voce *Profumerie* è così suddivisa:

« *Profumerie*:

Dentifrici, talco profumato e brillantina sfusa 7 per cento del valore;

Altre profumerie

15 per cento del valore »;

l) l'aliquota dei *Saponi fini* è ridotta dal 10 al 7 per cento del valore;

m) dopo la voce *Pelliccerie non confezionate*, sono aggiunte le seguenti voci:

« *Grammofoni, radio e radio-grammofoni*

5 per cento del valore;

Dischi per grammofono

5 per cento del valore »;

n) la voce *Dischi per grammofono*, elencata dopo la voce *Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettriche*, è soppressa;

o) la voce *Materiali elettrici* è sostituita dalla seguente:

« *Materiali ed apparecchi elettrici*

3 per cento del valore »;

p) l'ultimo comma è sostituito dai seguenti comma:

« In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere deliberato dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 21 e può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata sino al limite massimo:

a) del 25 per cento per i generi seguenti: vino, acque gassate, acque minerali da tavola, naturali od artificiali, carni (con esclusione del pollame e della cacciagione); pesce fresco, pesce comunque conservato; formaggi e latticini; burro e suoi surrogati; biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune; caramelle e pastigliaggi; mobili di qualità comune;

b) del 50 per cento per i generi non compresi nella lettera precedente.

L'aumento delle tariffe massime, nei limiti e nelle forme suindicati, non rientra nelle condizioni previste dagli articoli 255 e 256 per l'applicazione del secondo e del terzo limite della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e non rientra parimenti, a tutti gli effetti di legge, tra i provvedimenti di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, il 5 per cento del gettito dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente è ripartito fra tutti i Comuni.

La ripartizione sarà effettuata con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro, tenendo conto dei minori introiti derivanti ai Comuni

dalle riduzioni delle aliquote delle imposte sui consumi previste nell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, ai Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, delle provincie di Latina e di Frosinone, dell'isola d'Elba, della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, della zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, delle zone economicamente depresse dell'Italia centrale e settentrionale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, con esclusione per tutte le località suddette dei Comuni montani compresi nell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703; e ai Comuni che, non rientrando tra quelli precedentemente indicati e pur essendo compresi tra i Comuni montani di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono elencati fra i Comuni gravemente danneggiati dalla guerra nei decreti emanati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 e dell'articolo 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è attribuita una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti proporzionalmente alla popolazione residente in tutto il territorio del Comune, in base ai dati del censimento ufficiale demografico, anche se le disposizioni richiamate nel comma precedente comprendono solo parte del territorio comunale.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreto del Ministero per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge.